



COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria

N. 009 DEL 27/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **19,00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
FREDDI DANTE	SI	
CAVALLERI MARIATERESA	SI	
BERTELLI LUCA	SI	
DELRIO GUGLIELMO	SI	
NICOLINI PIERANGELO	SI	
ACHILLE ROBERTO	SI	
LODA FABIO	Si	
FOGLIATA ANGELO	SI	
CHIODI MARIANGELA	SI	
SGOTTI RINALDO	SI	
	10	

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dante Freddi nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine n. **009** dell'ordine del giorno.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Favorevole Espresso dal Responsabile Del Servizio , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.Ssa Ledy Maccarinelli	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Favorevole Espresso dal Responsabile Del servizio , ai Sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Ledy Maccarinelli
---	---

Delibera di Consiglio N. 009 del 27/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale rinvia alla L. 388/00 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC nelle sue distinte componenti tributarie IMU, TASI e TARL;

PRESO atto altresì della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2015 con la quale il suddetto regolamento veniva modificato;

CONSIDERATO che a seguito della variazione della modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani, si rende necessario procedere all'adeguamento regolamentare di cui all'allegato A) del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO, inoltre che si rende opportuno disciplinare la tassazione dei depositi / magazzini delle attività produttive a seguito della relativa variazione normativa;

DATO atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

CON voti favorevoli numero 9, contrari numero 1 (Il Consigliere Bertelli), astenuti numero nessuno, espressi da numero 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le modifiche apportate al Regolamento IUC, come risulta dall'allegato prospetto A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che, a seguito dell'approvazione del Consiglio, verrà traslato nel regolamento stesso;
- 2) Di dare atto che tali modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 2018;
- 3) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dante Freddi

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^a D. Lgs. 267/2000).

Paitone lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Relazione di pubblicazione

La suestesa deliberazione ai sensi dell'art.32 comma 1^a della Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Paitone lì, 30/04/2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Paitone, 30/04/2018

Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

Modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale “I.U.C.” approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2018 .

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

Art. 29. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 23, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, che presentino i seguenti requisiti:

- a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento e fisicamente adiacenti al luogo dove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali escluse da tassazione;
- b) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali;
- c) devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

4. I rifiuti prodotti nei magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 3 lett. b) comporterà l'assoggettamento dell'intera superficie al tributo.

Art. 44. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 metri e 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, e del 80% per le utenze poste ad una distanza superiore. (abrogato)

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 47. Obbligo di dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare **tempestivamente, di norma entro 30 giorni**, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni sui modelli all'uopo predisposti dall'ufficio tributi. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche: nel caso di residenti dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.